SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera» **(368)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
ANGELONI *(DC)* 18
BOMBARDIERI *(DC), relatore alla Commissione* . 4, 14
BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* ..... 5, 6, 7 e *passim*
JANNELLI *(PSI)* 3
SPANO OTTAVIO *(PSI)* 6, 17
TORRI *(PCI)* ..... 2, 3, 6 e *passim*

«Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» **(628)**, d'iniziativa dei deputati Cristofori e altri, approvato dalla Camera dei deputati;

«Applicazione dei benefici combattentistici sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria» **(514)**, d'iniziativa dei senatori Antoniazzi e altri

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 628 con assorbimento del disegno di legge n. 514)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 18, 19, 22 e *passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* 23, 26
BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 24
CENGARLE *(DC)* 24
JANNELLI *(PSI), relatore alla Commissione* 19, 22, 24
SPANO OTTAVIO *(PSI)* 23, 26
TOROS *(DC)* 22, 23

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera» (368)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera».

Ricordo alla Commissione che il senatore Bombardieri ha già svolto la relazione nella seduta del 4 aprile.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TORRI. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge, come si può evincere anche dalla relazione che lo accompagna, giunge con molto ritardo al nostro esame. Infatti l'accordo italo-svizzero (cui il provvedimento dà attuazione), è stato stipulato il 12 dicembre 1978 e ratificato con decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1980. Dovremo operare con sollecitudine in modo da giungere alla sua approvazione in tempi ravvicinati.

Il provvedimento tende a recepire l'accordo per venire incontro ad esigenze e a bisogni emersi da tempo tra i lavoratori frontalieri e stagionali in Svizzera. Tuttavia a mio parere esso presenta dei limiti notevoli e quindi non può considerarsi un provvedimento definitivo, anche perchè attua solo in parte l'accordo e i contenuti del decreto presidenziale. Innanzi tutto è limitato perchè prevede l'erogazione del 50 per cento dell'importo massimo giornalero del trattamento speciale di disoccupazione, in difformità dall'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980. Infatti sia l'accordo italo-svizzero che il decreto presidenziale (che recepiva l'accordo) prevedevano una erogazione pari all'80 per cento. Inoltre il provvedimento, in diversi articoli (ma soprattutto nell'articolo 2) che costituiscono la base per l'acquisizione del diritto all'indennità di disoccupazione, afferma che sia il licenziamento sia il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale debbono essere determinati esclusivamente da motivi economici.

Da tale norma potrebbero sorgere ingiustificate discriminazioni, soprattutto nei confronti dei lavoratori italiani, in quanto in Italia l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non è condizionata al licenziamento per motivi economici. In questo senso ritengo che venga meno uno dei punti essenziali dell'accordo italo-svizzero e anche del provvedimento al nostro esame; invece è necessario estendere ai lavoratori frontalieri e stagionali i diritti propri di tutti i lavoratori italiani.

Il secondo rischio è che si determinino elementi di discriminazione nell'ambito stesso dei lavoratori frontalieri o stagionali che operano in Svizzera, tenendo conto che qui c'è un periodo di sanatoria dal 1977 al 31 dicembre 1983, in quanto ci possono essere dei lavoratori che non riescono ad avere la dichiarazione che il mancato rinnovo del contratto è dovuto a

motivi economici. Si tenga conto che il datore di lavoro, il quale può anche non aver pagato i contributi, non è sufficientemente motivato a rilasciare la dichiarazione che il licenziamento è avvenuto per motivi economici.

JANNELLI. Ma che cosa significa «per motivi economici»? Una interpretazione si deve pur dare, per esempio può trattarsi di un'azienda che ad un certo momento si vuole ridimensionare.

TORRI. Certo non è chiaro ciò che qui si vuole dire, comunque la cosa è abbastanza aleatoria e il diritto può essere determinato dalla discrezionalità del datore di lavoro.

JANNELLI. Discrezionalità è un po' troppo: se si tratta di motivi economici, questi sono oggettivi.

TORRI. Ma qui non si chiede al datore di lavoro di documentare per quale motivo fa questo o quest'altro, tant'è che nel caso in cui il datore di lavoro non esiste più, saranno le autorità svizzere a rilasciare la dichiarazione. Sinceramente non capisco le ragioni di queste limitazioni che comportano rischi del genere. Non ero presente nella precedente riunione, ma mi è stato riferito che queste limitazioni deriverebbero dalla preoccupazione in ordine alle disponibilità finanziarie, sia per quanto riguarda gli anni trascorsi, che sembra ammontino a 14 miliardi, sia alle allocazioni che vengono fatte per gli anni successivi dai datori di lavoro svizzeri a questo proposito. Per portare il limite massimo all'80 per cento e superare il riferimento ai motivi economici, ampliando così il numero degli aventi diritto, si sostiene che occorrerebbero maggiori disponibilità. Ma se si parte dal presupposto che la percentuale di erogazione viene determinata di anno in anno da parte dell'INPS e che in ogni caso il tetto massimo di questa erogazione deve essere rapportato al fondo esistente e quindi alle disponibilità finanziarie, questo pericolo non ci dovrebbe essere. Perciò questo elemento potrebbe essere superato, anche perchè in realtà non abbiamo visto su quali basi i conteggi siano stati fatti. Ho un serio dubbio di come si possa affermare che se si toglie il riferimento ai motivi economici o se non si fissa il limite del 50 per cento in luogo dell'80 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica non si abbia la copertura. Ritengo anzi che nessuno dei dati del Ministero che ci sono stati forniti oggi permetta di accertare quanti sono i lavoratori licenziati o che non hanno potuto avere il rinnovo del contratto per motivi economici.

Questi sono i rilievi che desideravo fare, che non sono di contrapposizione al disegno di legge, ma tendono soltanto a perfezionarlo, togliendo questi limiti, superando rischi e dubbi e mi pareva che le proposte del relatore andassero in questo senso; se ciò fosse possibile, io credo che faremmo un lavoro più completo e anche di maggiore prospettiva.

Infine chiedo un chiarimento al Governo, perchè non vorrei che una parola modificasse il senso e la sostanza di una posizione, quando invece potrebbe trattarsi di un semplice errore materiale. Nell'ultimo capoverso dell'articolo 2 si dice «Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, eccetera». In realtà questi non sono i frontalieri, questi sono gli stagionali; nella prima parte dell'articolo si parla dei frontalieri, che

sono quelli che hanno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato; gli stagionali sono invece quelli che lavorano otto, dieci mesi l'anno. Questa è gente che va giornalmente in Svizzera, ma ha un contratto di lavoro a tempo determinato di otto, undici mesi e questo ultimo periodo, sul quale ho richiamato l'attenzione del Governo, non è chiaro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione*. Anche a seguito dell'ultimo intervento mi sembra opportuno evidenziare che il provvedimento, atteso da tempo dalla categoria interessata, era stato già diramato in data 12 aprile 1983 dal Consiglio dei Ministri e che, successivamente, non ha potuto seguire l'*iter* parlamentare per la cessazione anticipata della precedente legislatura.

L'iniziativa si è resa necessaria per la situazione determinatasi a seguito dell'istituzione, sul piano federale, dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, introdotta in Svizzera il 1° aprile 1977. Per tale assicurazione tutti i lavoratori subordinati stranieri occupati in Svizzera sono stati assoggettati obbligatoriamente al regime contro la disoccupazione su un piano di parità con i cittadini svizzeri per quanto attiene le condizioni di ammissione e di versamento dei contributi, il cui onere è suddiviso in parti uguali fra lavoratore e datore di lavoro. La predetta assicurazione ha però previsto che, per quanto riguarda le prestazioni, i frontalieri ne abbiano diritto solo in caso di disoccupazione parziale. La disoccupazione totale non ha diritto a prestazioni in quanto, secondo la legislazione svizzera, le indennità di disoccupazione non possono essere erogate a coloro i quali non risiedono in Svizzera e che non abbiano più un rapporto di lavoro in tale paese. Ciò in quanto, in base a principi fondamentali dell'assicurazione per la disoccupazione svizzera, possono essere erogate indennità solo nella misura in cui sia determinabile con esattezza che le condizioni da cui dipende il diritto alle prestazioni sono soddisfatte e che l'assicurato è immediatamente disponibile ad essere rioccupato.

Nel caso dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera, ma residenti nel paese di provenienza, gli uffici svizzeri del lavoro non possono verificare se il lavoratore è effettivamente in disoccupazione e se soddisfa le altre condizioni da cui dipende il diritto alle prestazioni. D'altra parte il lavoratore non è normalmente in grado di essere rioccupato dal momento che non è certo di ottenere una nuova autorizzazione a lavorare in Svizzera, nè gli è possibile presentarsi personalmente ed immediatamente per un'offerta di lavoro.

La situazione è diversa in caso di disoccupazione parziale; il lavoratore frontaliero infatti, continuando ad essere legato al suo datore di lavoro svizzero da un contratto di lavoro, fa parte ancora del mercato di lavoro svizzero e la riduzione del suo orario di lavoro è attestata e comunicata al competente Ufficio del lavoro svizzero. Inoltre la sua attitudine al collocamento non subisce alcuna restrizione. Di conseguenza nulla si oppone al versamento delle indennità in caso di disoccupazione parziale ai lavoratori frontalieri.

Il Governo svizzero, cosciente del fatto che la suddetta regolamentazione non potesse essere soddisfacente per i frontalieri, ha cercato di rimediarvi con accordi bilaterali conclusi con tutti i paesi confinanti, basati sui seguenti principi: i frontalieri sono obbligati a pagare i contributi di disoccupazione

secondo le disposizioni in vigore nel paese nel quale lavorano; in caso di disoccupazione parziale essi hanno diritto alle prestazioni previste nel paese nel quale lavorano, mentre in caso di disoccupazione totale le prestazioni dovranno essere accordate dal paese di residenza; il paese del luogo di lavoro rimborsa al paese di residenza una parte dei contributi riscossi al fine di assicurare la copertura del rischio della disoccupazione completa.

La misura dell'indennità da erogare corrisponde ad una percentuale del massimale del trattamento speciale di disoccupazione del settore industria che, per l'anno 1984, è di 828.902 lire mensili. Le somme retrocesse finora ammontano a circa 14 miliardi di lire. La consistenza numerica media dei nostri frontalieri occupati in Svizzera è stata la seguente: anno 1979, 30.423 unità; anno 1980, 32.542 unità; anno 1981, 34.623 unità; anno 1982, 35.018 unità. Secondo stime attendibili, i casi di disoccupazione verificatisi negli anni dal 1977 al 1982 ammontano a circa 3.500.

In merito al rischio di discriminazione, in quanto ci sono limitazioni alla erogazione, cioè rientrano solo i lavoratori licenziati per motivi economici, è questa una limitazione che esiste in quanto ci sono difficoltà ad accogliere tutti per la carenza dei fondi a disposizione. Penso che dopo un periodo di assestamento si potrà vedere cosa sarà possibile fare per un miglioramento della legge.

Chiedo pertanto alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, colleghi, il Governo consente con le osservazioni fatte dal relatore. Per quanto riguarda le questioni specifiche che sono state sollevate dal senatore Torri, debbo far presente che l'ipotesi prevista dalla legge, legata al problema dei licenziamenti per motivi economici, fa parte dell'accordo così come è stato stipulato tra l'autorità svizzera e quella italiana.

La seconda osservazione è che noi di fatto ridistribuiamo ai lavoratori disoccupati le somme che ci vengono versate dall'autorità svizzera per cui, anche nell'ipotesi che nella legislazione italiana dovesse allargarsi l'area dei beneficiati, il rischio è che diminuirebbe *pro-capite* l'indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda la seconda questione, cioè la definizione di lavoratori frontalieri applicata anche a quelli che hanno un rapporto di lavoro stagionale, questa dipende prevalentemente dal fatto che le norme svizzere di polizia degli stranieri e lo statuto dei lavoratori frontalieri lo estendono anche ai lavoratori a tempo determinato. Quindi si tratta di inserirli qui, altrimenti rimarrebbe escluso questo tipo di lavoratori e, nell'ipotesi, il frontaliere non beneficerebbe delle provvidenze.

Preannuncio alcuni emendamenti di carattere tecnico-formale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è incaricato di provvedere alla corresponsione dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli seguenti in favore dei lavoratori frontalieri italiani che in Svizzera siano stati licenziati per motivi economici.

2. Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria viene istituita per l'intero periodo di validità del predetto accordo una separata contabilità al solo scopo di registrare in entrata le somme che la Svizzera è tenuta a versare all'Italia ai sensi dell'accordo stesso e in uscita le prestazioni e le spese di cui ai successivi articoli 3, 4, 6, 7 ed 8.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2.

Art. 2.

I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici beneficiano dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime di assicurazione contro la disoccupazione per almeno 150 giorni lavorativi nell'anno precedente l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.

A questo articolo sono stati preannunciati alcuni emendamenti da parte del Governo. Prego l'onorevole Sottosegretario di darne lettura.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il primo emendamento tende a sostituire le parole «beneficiano dei» con «hanno diritto ai».

Il secondo tende ad aggiungere a «nel regime» la parola «svizzero».

Il terzo emendamento tende a sostituire le parole «150 giorni lavorativi nell'anno precedente» con «sei mesi nei dodici mesi precedenti».

PRESIDENTE. Si tratta di variazioni formali le prime due e tecnica la terza.

TORRI. Riguardo a quest'ultimo emendamento la differenza mi sembra anche sostanziale, perchè sei mesi sono 180 giorni e non 150.

SPANO Ottavio. Ma i sei mesi, a differenza dei 150 giorni, non sono lavorativi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento del Governo tendente a sostituire l'espressione: «beneficiano dei», con la seguente: «hanno diritto ai».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a inserire, dopo la parola: «regime», la parola: «svizzero».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire l'espressione: «150 giorni lavorativi nell'anno precedente», con la seguente: «sei mesi nei dodici mesi precedenti».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

I lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. Sono altresì ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo, licenziati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto in via definitiva e per periodi massimi di 180 giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero dei trattamenti speciali di disoccupazione, da determinarsi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con riferimento all'anno di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della percezione del trattamento predetto i lavoratori devono essere iscritti all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano.

2. Ai lavoratori di cui al comma precedente che abbiano già usufruito delle prestazioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, è corrisposto un importo pari alla differenza fra il trattamento speciale di cui al primo comma del presente articolo e quanto già percepito in base alla stessa legge.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo ritiene doverosa una serie di modifiche formali al primo comma dell'articolo 3, tali da imporne una nuova formulazione. Il nuovo testo del

primo comma dell'articolo 3 che proponiamo è il seguente: «1. I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1° ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto per periodi massimi di 180 giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'anno di entrata in vigore della presente legge».

In sostanza, rispetto alla formulazione originaria, è stata sostituita alla seconda riga l'espressione «licenziati nel periodo compreso» con l'espressione «divenuti disoccupati».

PRESIDENTE. Mi sembra che così si vogliano comprendere anche cause diverse dal licenziamento, rendendo più completa la norma.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esatto. Alla quinta riga, si propone di sopprimere l'espressione «in via definitiva». Alla nona riga, l'espressione «dei trattamenti speciali» è sostituita con «del trattamento speciale». Alla decima riga l'espressione «da determinarsi» è sostituita con l'aggettivo «determinata». Alla dodicesima riga l'espressione «con riferimento all'anno» viene sostituita dalla seguente: «per l'anno». Inoltre, alla fine del primo comma, si propone di sopprimere il periodo da «Ai fini della percezione» fino alla parola «italiano».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1° ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto per periodi massimi di 180 giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai lavoratori di cui al comma precedente che abbiano già usufruito delle prestazioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, è corrisposto un importo pari alla differenza fra il trattamento speciale di cui al primo comma del presente articolo e quanto già percepito in base alla stessa legge.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo 2, licenziati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione - corrisposto per una durata massima di 180 giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi - il cui importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di licenziamento che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del trattamento speciale che sarà fissato, per tale anno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonchè delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

4. Pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce, entro i 90 giorni successivi al versamento del saldo delle somme dovute, l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potrà comunque superare il limite massimo, ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n 33.

5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procederà ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sarà posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui al successivo articolo 9. In caso di insufficienza delle disponibilità di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

6. L'importo del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se i periodi iniziale e finale di erogazione dello stesso cadono in anni diversi.

7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga accertata la possibilità di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione,

minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani.

BORRUSO, *sottosegretario di stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche a questo articolo il Governo ritiene necessario apportare alcune modifiche.

Per quanto riguarda il primo comma proponiamo di sostituire l'espressione «licenziati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello» con la seguente «divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre». Inoltre, proponiamo che venga soppresso il termine «corrisposto».

Al secondo comma, proponiamo innanzitutto la sostituzione della parola «licenziamento» con «disoccupazione». Alla penultima riga chiediamo che venga sostituita l'espressione «che sarà fissato» con l'aggettivo «determinato».

Per quanto riguarda il quarto comma proponiamo che il periodo «Pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce, entro i 90 giorni successivi al versamento del saldo delle somme dovute» venga sostituito con il seguente: «Entro i 90 giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce».

Per quanto riguarda il sesto comma, proponiamo che le parole «l'importo del» vengano sostituite con le seguenti: «l'importo giornaliero del». Inoltre, proponiamo che l'espressione «i periodi iniziale e finale di erogazione dello stesso cadono» venga modificato con la seguente: «il periodo di erogazione dello stesso cade».

Al settimo comma, infine, proponiamo che la parola «determinabile» venga sostituita da «determinata»; ed inoltre proponiamo che vengano soppresse le parole «frontalieri italiani».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento tendente a sostituire al primo comma l'espressione: "licenziati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello» con la seguente: "divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, il termine «corrisposto».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: «licenziamento», con la parola «disoccupazione».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, sempre al secondo comma, l'espressione: «che sarà fissato», con la seguente: «determinato».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, il periodo «Pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce, entro i 90 giorni successivi al versamento del saldo delle somme dovute», con il seguente: «Entro i 90 giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce».

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma, cui non sono presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento tendente a sostituire, al sesto comma l'espressione: «i periodi iniziale e finale di erogazione dello stesso cadono», con la seguente: «il periodo di erogazione dello stesso cade». L'emendamento è anche volto ad aggiungere, dopo il sostantivo «importo», l'aggettivo «giornaliero».

È approvato.

Metto ai voti il sesto comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emedamento tendente a sostituire, al settimo comma, la parola «determinabile», con la seguente: «determinata».

È approvato.

Metto ai voti, sempre al settimo comma dell'articolo 4, l'emendamento tendente a soprimere le parole: «frontalieri italiani».

È approvato.

Metto ai voti il settimo comma nel sesto emendamento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

1. I lavoratori di cui al precedente articolo 2, divenuti disoccupati successivamente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un trattamento speciale di disoccupazione per una durata massima di 180 giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, il cui importo giornaliero viene stabilito per ciascun anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione di cui al comma precedente determina l'importo provvisorio del trattamento speciale spettante per i casi di disoccupazione che si verificheranno nell'anno successivo. Detto importo viene stabilito in una percentuale della misura massima del trattamento speciale determinato, per tale anno, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Ai fini della determinazione di tale percentuale, il consiglio di amministrazione di cui al precedente primo comma tiene conto delle somme versate e di quelle che, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo amministrativo italo-svizzero del 12 dicembre 1978, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, dovranno essere versate da parte svizzera per l'anno considerato, nonchè delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

4. Entro i 90 giorni successivi a quello in cui è pervenuto da parte svizzera il saldo delle somme dovute, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale stabilisce l'importo definitivo del trattamento speciale di disoccupazione. Ove l'importo definitivo risulti superiore a quello calcolato in via provvisoria si procederà all'erogazione ai singoli lavoratori della relativa differenza, fermo restando che l'importo giornaliero complessivo non potrà comunque superare il limite massimo, ragguagliato a giornate, determinato per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5. Qualora le prestazioni provvisorie risultino erogate in misura superiore a quella definitivamente dovuta, non si procederà ad alcun recupero nei confronti dei beneficiari e la differenza sarà posta in detrazione dalle disponibilità finanziarie accantonate di cui al successivo articolo 9. In caso di insufficienza delle disponibilità di cui al precitato articolo, l'ulteriore differenza è coperta con le disponibilità degli esercizi successivi.

6. L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui al presente articolo, liquidato a titolo provvisorio o definitivo, resta invariato anche se il periodo di erogazione dello stesso cade in anni diversi.

7. Trascorso il primo triennio di applicazione della presente legge, ove venga accertata la possibilità di fissare importi definitivi pari o superiori al 70 per cento della misura massima determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a determinare detti importi in tre misure differenziate in relazione ad altrettante fasce di retribuzione,

minima, media e massima, ricavabili dai salari medi annui percepiti in Svizzera dai lavoratori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dal precedente articolo 4 è subordinato alla condizione che i lavoratori interessati siano iscritti all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano ed abbiano effettuato l'iscrizione nei 30 giorni successivi alla data del licenziamento. Il trattamento speciale non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.

2. Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale dela previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 ed entro 60 giorni dalla data del licenziamento per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4.

3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonchè dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, da cui risultino il motivo del licenziamento e la durata del rapporto di lavoro.

4. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3 dovranno essere presentati, in mancanza del predetto attestato del datore di lavoro, un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere, da cui risultino i periodi di iscrizione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione, nonchè una dichiarazione del datore di lavoro attestante il motivo del licenziamento e la qualifica di lavoratore frontaliero.

5. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* All'articolo 5 il Governo intende presentare quattro emendamenti. Con il primo si propone la seguente nuova formulazione del primo comma di tale articolo:

«1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 è subordinato alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei 30 giorni successivi alla data della estinzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dall'articolo 2. Il trattamento speciale di cui all'articolo 4 non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.»

Tale riformulazione è stata resa necessaria dalle modifiche apportate all'articolo 3. Inoltre, non si parla più del solo licenziamento, in modo da

includere anche il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale determinato da motivi economici.

Al secondo comma, proponiamo che vengano sostituite le parole «del licenziamento» con la seguente espressione: «di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma».

Al terzo comma, proponiamo che le parole «del licenziamento e la durata del rapporto di lavoro» vengano sostituite con le seguenti: «della estinzione e la durata del rapporto medesimo».

Infine, chiediamo che il quarto comma venga riformulato nel modo seguente:

«4. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilità del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonchè una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto».

BOMBARDIERI, *relatore alla Commissione.* Speriamo che questi documenti vengano rilasciati: il problema è tutto lì.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ciò è previsto nell'accordo italo-svizzero: laddove il datore di lavoro sia impossibilitato a fornire questi documenti, il singolo lavoratore può ottenere l'attestato presso le casse svizzere e dovrà rilasciare una dichiarazione sotto la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzi tutto l'emendamento del Governo tendente a sostituire il testo del primo comma dell'articolo 5 con il seguente: «L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 è subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei 30 giorni successivi alla data della estinzione del rapprto di lavoro nelle ipotesi previste dall'articolo 2. Il trattamento speciale di cui all'articolo 4 non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo che tende a sostituire al secondo comma, penultimo rigo, le parole: «del licenziamento», con le seguenti: «di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma».

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo che tende a sostituire al terzo comma, penultimo rigo, le parole: «del licenziamento e la durata del

rapporto di lavoro» con le seguenti: «della estinzione e la durata del rapporto medesimo».

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo che tende a sostituire il testo del quarto comma con il seguente: «Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilità del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonchè una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto».

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

1. L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 è subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei 30 giorni successivi alla data della estinzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dall'articolo 2. Il trattamento speciale di cui all'articolo 4 non è cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402.

2. Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 ed entro 60 giorni dalla data di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4.

3. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonchè dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, da cui risultino il motivo dell'estinzione e la durata del rapporto medesimo.

4. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilità del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonchè una dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'articolo 4 della

legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto.

5. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli altri articoli. Ne do lettura:

Art. 6.

Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilità della separata contabilità di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

È approvato.

Art. 7.

1. I periodi di disoccupazione per i quali sono corrisposti i trattamenti speciali di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e della determinazione della misura di questa.

2. Il valore retributivo settimanale da accreditare per i periodi predetti è determinato secondo i criteri stabiliti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

3. Qualora il beneficiario del trattamento speciale non possa far valere periodi di iscrizione nella predetta assicurazione generale obbligatoria, è attribuita, per ciascuna settimana, la retribuzione media della classe minima della tabella settimanale dei contributi base vigente nel periodo di percezione del predetto trattamento speciale.

4. Alla copertura della contribuzione figurativa si provvede mediante prelievi dalle disponibilità della contabilità separata ed il relativo importo, calcolato forfettariamente secondo i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è versato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È approvato.

Art. 8.

Le spese di amministrazione nonchè quelle bancarie e per commissioni valutarie relative al trasferimento di quanto dovuto da parte svizzera sono a carico delle disponibilità della contabilità separata.

È approvato.

Art. 9.

Le somme rimborsate da parte svizzera relative al periodo 1° aprile 1977-31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, che, per qualsiasi motivo, non abbiano dato luogo all'erogazione di prestazioni, sono accantonate, previa detrazione delle spese di cui al precedente articolo 8, allo scopo di garantire la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

È approvato.

Art. 10.

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge, sono applicabili le norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

È approvato.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il termine«frontaliero» designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni «permesso di lavoro per confinanti» e «permesso di lavoro stagionale per confinanti» sono sinonimi dell'espressione «permesso di lavoro frontaliero».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo alla votazione finale.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'esame del provvedimento, come anche altri colleghi prima di me hanno rilevato, è giunto a noi con molto ritardo, a distanza di circa sei anni dall'accordo tra autorità svizzere e autorità italiane; riteniamo che tale disegno di legge non raccolta al cento per cento le aspirazioni e le richieste dei frontalieri interessati, tuttavia rappresenta un passo avanti nella direzione auspicata da anni dalle organizzazioni dei lavoratori.

Il disegno di legge del Governo poteva essere formulato in maniera da tutelare più adeguatamente i lavoratori; ma lo accogliamo, approvando quanto esposto egregiamente dal relatore collega Bombardieri, e annunciamo il voto favorevole del Gruppo socialista.

TORRI. Le motivazioni per il nostro voto sono state da me già espresse precedentemente. Il disegno di legge in votazione presenta limiti e carenze, ma, anche per non deludere le attese dei lavoratori interessati alla sua

immediata entrata in vigore, esprimo a nome del Gruppo comunista il voto favorevole.

ANGELONI. Abbiamo ascoltato la relazione e gli interventi del Governo e, alla luce dei chiarimenti emersi in sede di presentazione di emendamenti, dichiariamo il nostro voto favorevole, nell'auspicio che la normativa in futuro possa essere ulteriormente perfezionata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

«Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» (628), d'iniziativa dei deputati Cristofori e altri, approvato dalla Camera dei deputati.

«Applicazione dei benefici combattentistici sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria» (514), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi e altri.

(Discussione e approvazione del disegno di legge n. 628 con assorbimento del disegno di legge n. 514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti», d'iniziativa dei deputati Cristofori, Mancini Vincenzo, Bonferroni, Santuz, Bianchi, Azzolini, Bianchini, Bonalumi, Bonetti, Carlotto, Degennaro, Foschi, Garocchio, Lombardo, Perugini Ricciuti, Rossattini, Tedeschi e Pujia.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Applicazione dei benefici combattentistici sulle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria», d'iniziativa dei senatori Antoniazzi, Miana, Torri, Iannone, Vecchi, Montalbano, Di Corato e Canetti.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 628 era stato assegnato in sede referente alla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Nella seduta del 4 aprile abbiamo ascoltato la relazione del senatore Jannelli rinviando poi il seguito della discussione.

Chiedo al relatore se ha altro da aggiungere a quanto già detto in sede referente.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Dopo la seduta del 4 aprile in cui, in sede referente, svolsi la mia relazione sul disegno di legge n. 514, d'iniziativa dei senatori Antoniazzi e altri, è pervenuto il testo del disegno di legge n. 628 d'iniziativa dei deputati Cristofori e altri, approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 1984. Nel frattempo è pervenuto anche il parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica che così si esprime: «La

Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, pur facendo rilevare la assoluta opportunità che la norma sia formulata in maniera tale da chiarire il proprio carattere meramente interpretativo».

È stato anche depositato e diffuso un emendamento al disegno di legge n. 514 dei senatori Toros e altri, che vorrebbero aggiungere dopo le parole: «lavoratori dipendenti», le seguenti: «fatta eccezione dei casi in cui le suddette disposizioni abbiano già trovato applicazione sui trattamenti corrisposti dai singoli enti».

Ritengo che il titolo del disegno di legge n. 628 dia la sensazione che si conceda l'estensione dei benefici ad altri lavoratori; invece le norme predisposte dai senatori Antoniazzi e altri e dai deputati Cristofori e altri intendono portare all'esame del Parlamento una norma di carattere meramente e semplicemente interpretativo. Ritengo che forse, nel caso in cui volessimo mutare il titolo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, dovremmo rinviarlo nuovamente all'altro ramo del Parlamento, a norma di Regolamento. Il titolo attuale ci rende infatti quanto meno perplessi.

PRESIDENTE. Il titolo è già stato modificato alla Camera dei deputati, poichè si è resa necessaria una interpretazione autentica della legge sui benefici combattentistici.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. I due disegni di legge d'iniziativa del senatore Antoniazzi e dell'onorevole Cristofori, già approvato dalla Camera dei deputati, sono sostanzialmente simili; personalmente preferirei il testo del collega Antoniazzi, scritto indubbiamente meglio, ma poichè l'altro ha già ricevuto l'approvazione della Camera, probabilmente dovremo dare la preferenza a quest'ultimo.

Il disegno di legge, da pochi giorni approvato dalla Camera dei deputati, è simile a quello presentato in Senato dai senatori Antoniazzi ed altri e contraddistinto con il n. 514. Tali proposte non determinano una duplicazione dello stesso beneficio a favore di alcune categorie di pubblici dipendenti; sanziona, invece, soltanto ciò che da oltre 13 anni viene praticato, dato che queste categorie sono state poste, con l'articolo 4 della legge n. 336, su di incontestabile posizione di uguaglianza coi dipendenti statali.

Altrimenti il testo approvato dal predetto ramo del Parlamento si porrebbe in frontale contrasto col dettato di cui all'articolo 3, comma terzo, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante «Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici, ex combattenti ed assimilati», secondo il quale ciascun beneficio può essere, peraltro goduto una sola volta.

Relativamente ai trattamenti di fine rapporto la legge fissa, in modo inequivocabile, un duplice ordine di benefici: l'articolo 3 della legge n. 336 sancisce, infatti, che «al personale a riposo ai sensi del precedente comma è concesso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza un aumento di servizio di sette, o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni».

In applicazione di tale disposizione legislativa il personale statale, nonchè quello già alle dipendenze degli Enti locali, ha pacificamente

ottenuto il riconoscimento dell'anzianità convenzionale di servizio nel computo dalla determinazione dell'indennità di buonuscita o di anzianità o di equivalenti forme sostitutive di previdenza a termini dell'allora vigente testo dell'ultimo comma dell'articolo 2120 del codice civile; e anche nel computo della liquidazione della pensione.

Uguale riconoscimento, sulla base di ripetutamente confermate direttive interpretative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi per tutte la lettera 13 gennaio 1979, n. 3, del Ministro del lavoro, viene praticato (da ben 13 anni ai primi pensionati e da cinque anni agli ultimi: le disposizioni sul prepensionamento sono scadute nel 1979) anche nei confronti dei dipendenti dagli Enti pubblici e di diritto pubblico elencati nel surrichiamato articolo 4 della legge n. 336.

Poichè a partire dalla fine del 1978, cioè dopo ben otto anni dall'approvazione della legge, la Cassazione ha iniziato ad affermare che l'INPS è indicato, all'articolo 6 della legge n. 824 del 1971, soltanto nella sua veste di ente gestore di fondi aziendali e non anche in quellla principale di ente preposto alla gestione dell'A.G.O., dando quindi alla legge un'interpretazione applicativa contrastante con la volontà manifestata dal legislatore (consistente nell'assicurare al dimissionario, come conseguenza del cosiddetto scivolo, lo stesso trattamento che verrebbe maturato se fosse stato in servizio altri sette o dieci anni: ossia una corrispondente maggiore indennità di anzianità ed una maggiore pensione), la Camera dei deputati, peraltro, a seguito di precisa posizione di autotutela assunta dall'INPS, ha approvato il predetto disegno di legge di interpretazione autentica confermante le surrichiamate direttive del Governo.

Nel caso poi specifico dei dipendenti dai consorzi di bonifica (Enti pubblici economici) è totalmente infondato affermare che godano di una doppia erogazione dello stesso beneficio pensionistico. Invero, come già autorevolmente statuito dal Ministero del lavoro con direttiva specifica impartita all'INPS in data 24 giugno 1976, nonchè, proprio di recente, riconosciuto anche dall'Associazione sindacale dei consorzi di bonifica SNEBI, giusta circolare 31 marzo 1983, n. 13, il trattamento di quiescenza aziendale consiste, unicamente nella erogazione dell'indennità di anziantà, effettuata o in forma di capitale, oppure, in alternativa, sotto forma di rendita mensile (la cosiddetta pensione consortile).

Difatti i due predetti organismi si sono così, al riguardo, rispettivamente espressi; il Ministero: non è il *nomen* che caratterizza giuridicamente un istituto, ma il suo contenuto; lo SNEBI: nè può validamente sostenersi che la pensione consortile ha una natura ed una funzione diverse da quella dell'indennità di anzianità, attesa l'alternatività tra i due trattamenti.

Invero sarebbe una vera e propria pensione soltanto nel caso costituisse un trattamento aggiuntivo a quello rappresentato dall'indenità di anzianità, e non già, come invece è, erogazione meramente alternativa all'indennità stessa.

Pertanto gli ex combattenti già dipendenti dai consorzi di bonifica che hanno scelto, quale trattamento di fine rapporto, l'indennità di anzianità (in circa il 90 per cento dei casi) hanno ottenuto la maggiorazione della liquidazione nella misura dell'80 per cento di sette mensilità correlata ad una maggiorata pensione INPS, mentre quanti hanno invece optato per il trattamento sotto forma di rendita stanno percependo le predette cinque o sei mensilità in forma rateizzata, anch'essa giustamente correlata ad una

pensione INPS maggiorata della anzianità convenzionale. Ciò anche sulla base delle direttive formulate col citato parere ministeriale, secondo le quali «i benefici combattentistici, stabiliti dalle leggi n. 336 e n. 824, debbono applicarsi, in via primaria, sulle pensioni che traggono la loro origine dalla legge o da altro atto normativo. Solamente tali fattispecie, per la generalità dei soggetti cui si dirigono, possono assicurare un'applicazione omogenea della legge nei confronti delle categorie interessate senza vulnerare il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione».

Oltretutto, come dinanzi precisato, il 90 per cento degli ex combattenti già dipendenti dai consorzi di bonifica non fruisce della rendita del proprio capitale costituito dalla indennità di anzianità incamerata dai consorzi stessi, bensì fruisce, come unico mezzo di sostentamento, della sola pensione INPS. Oggi sensibilmente ridurla, o nella maggioranza dei casi, addirittura toglierla, unitamente al manifestato intendimento di attuare la ripetizione delle somme «indebitamente corrisposte», ossia di anni ed anni di intera pensione, come notificato dall'INPS a tutti gli interessati, determinerebbe situazioni di portata generale sconvolgenti e clamorose, anche per i complessi riflessi sotto il profilo fiscale, situazioni che quindi sono assolutamente da evitare.

Contrariamente, calpestandosi principi di equità, verrebbe attuata un'iniqua riconsiderazione di posizioni pensionistiche già consolidatesi sotto l'aspetto finanziario ed irreversibili sotto il profilo della riassunzione in servizio o della instaurazione di qualsiasi altro rapporto, ostandovi se non anche una ormai raggiunta avanzata età, il divieto di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261. Questo nei confronti di ex combattenti che si sono dimessi nella certezza di un assicurato, preciso diritto al trattamento pensionistico INPS, donde il venir meno di ogni entrata economica, congiuntamente alla creazione di pesantissime posizioni debitatorie.

A dare certezza al diritto non rimane quindi che l'intervento risolutivo del legislatore, ossia in concreto si pone l'inderogabile esigenza che entro e non oltre la data del 28 aprile 1984 il Senato approvi, nello stesso identico testo approvato, senza eccezioni di sorta, dalla Camera dei deputati, il disegno di legge ora sottoposto al suo esame, testo peraltro formulato in perfetta assonanza con la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1981, n. 189, secondo la quale alcuni profili delle questioni ad essa sottoposte «riguardano scelte dimesse alla discrezionalità del legislatore o concernono profili meramente interpretativi».

Diversamente, se addirittura venissero introdotti gli emendamenti prospettati dai senatori Toros e altri, l'interpretazione autentica, pur contrastando comunque l'orientamento della sentenza n. 4247 del 1978 della Cassazione, non troverebbe in nessun caso applicazione, in quanto tutti indistintamente gli oltre 21 mila ex combattenti già dipendenti dagli enti pubblici e di diritto pubblico hanno ottenuto, sui trattamenti corrisposti dai singoli enti, il riconoscimento del beneficio combattentistico sotto forma di maggiorazione dell'identità di anzianità o di forma ad essa equivalente. Ciò, peraltro, provocherebbe una conflittualità giudiziaria immane quando, invece, l'emananda legge è precipuamente anche finalizzata ad eliminare quella notevole in atto.

Signor Presidente ho concluso e deposito questa mia relazione con i relativi allegati che la rendono più intellegibile. Ritengo di dover invitare con

molta calorosità il senatore Toros e tutti gli altri che hanno firmato l'emendamento a ritirarlo.

PRESIDENTE. Peraltro l'emendamento non è stato ancora illustrato.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Ma è stato tuttavia annunciato.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per questa integrazione della relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

TOROS. Nella precedente seduta, prima di iniziare la discussione in maniera regolare, poichè eravamo in attesa di raggiungere il numero legale per riunirci in sede deliberante, avevo fatto notare alcuni aspetti e avevo precisato perchè veniva presentato questo emendamento. Alle mie considerazioni seguirono quelle del collega senatore Saporito. Dunque, signor Presidente, è vero che non è stato illustrato niente da un punto di vista regolamentare, però tutti abbiamo orecchie per sentire e memoria per ricordare, perciò non mi ripeto.

Tengo solo a far presente che, basandomi in quel momento sul testo della proposta Antoniazzi, avevo fatto rilevare (tenendo conto della citata sentenza e delle giustificate preoccupazioni del settore del pubblico impiego e in particolare del parastato, nel momento in cui esiste un decreto antinflazione all'esame della Camera che, per realizzare determinati obiettivi, taglia tre punti di contingenza ai lavoratori dipendenti) che non mi sembrava giusto che alcune categorie oltre a non veder rispettato un loro diritto, vedessero qualche categoria con due diritti a differenza delle altre che ne hanno uno. Dico questo per presentare il perchè del mio stato d'animo e di quello dei miei colleghi nel presentare questo emendamento. Tuttavia aggiunsi anche che lo presentavamo con la preoccupazione di non creare delle ingiustizie per i lavoratori che prendono due e la preoccupazione che, per evitare questa ingiustizia, si andasse ad eliminare invece il diritto di tanta gente che aspetta di vedersi salvaguardata. Proponevo di approfondire e vedere se tutte queste preoccupazioni sono ingiustificate, nello spirito che ci ha animato fino ad ora.

Parlavo prima con il rappresentante del Governo che mi dava determinate assicurazioni; ho ascoltato attentamente il relatore, collega Jannelli, che ringrazio e che non avevamo potuto ascoltare in precedenza come l'abbiamo ascoltato oggi. Io e i miei colleghi siamo animati da una robusta volontà di veder realizzato questo obiettivo e dunque anche preoccupati che una modifica, riportando la questione all'altro ramo del Parlamento, ci faccia arrivare al 28 aprile, giorno di scadenza, con la situazione ancora aperta. Tremo dunque ad assumermi questa responsabilità e credo di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi. Questo è lo spirito con cui abbiamo presentato questo emendamento.

Allora, signor Presidente, si potrebbe sospendere la seduta per dieci, quindici minuti per ascoltare le categorie che mi hanno fatto presente questa situazione. Contadini e coltivatori sono preoccupati (data la situazione che caratterizza l'agricoltura) che le loro contribuzioni a determinati enti e consorzi non creino delle sperequazioni. Abbiamo tutti interesse ad evitare questa situazione.

Il collega Saporito naturalmente non è venuto a fare il suo intervento con la volontà di bloccare questa operazione; è venuto anche lui con la preoccupazione che ho fatto presente. Perciò, signor Presidente, se si potesse sospendere per dieci minuti la discussione, tra il presentatore Antoniazzi, il relatore, il rappresentante del Governo, lei e noi (ho chiamato anche la rappresentante del sindacato di questi enti) credo che potremmo trovare un punto di incontro. Naturalmente preciso subito che, se è possibile questo, agiremo, prima di concludere i nostri lavori su questo provvedimento, in base alle dichiarazioni che il rappresentante del Governo farà in questa sede. Tuttavia, scusate se mi ripeto, lo spirito che è albergato in noi nel presentare questo emendamento non è quello di bloccare assolutamente l'approvazione di questa proposta ma è solo la preoccupazione di non creare una ingiustizia nei confronti di altre categorie.

PRESIDENTE. Credo che la sua richiesta possa essere senz'altro accolta, senatore Toros.

ANTONIAZZI. Intervengo sull'ordine dei lavori, ma anche ai fini del chiarimento complessivo della materia del contendere e delle preoccupazioni del senatore Toros. Forse, arrivare ad un chiarimento può impedire la sospensione dei nostri lavori. Noi non ci siamo mai opposti alle sospensioni, da qualsiasi Gruppo esse venissero richieste, dato che il loro intento è quello di trovare una soluzione.

TOROS. Ho chiesto la sospensione per una brevissima audizione informale. Infatti, c'è la possibilità di ascoltare le ragioni della dottoressa Martuccelli, segretario generale di questi consorzi, e ciò ci consentirebbe di non venire in seguito accusati di insensibilità nei confronti delle obiezioni di una delle parti in causa.

SPANO Ottavio. Per parte nostra, siamo d'accordo.

ANTONIAZZI. Così su ogni legge al nostro esame potrà venire qualcuno a chiedere di essere ascoltato.

TOROS. Faccio questa richiesta in quanto ho ricevuto al proposito una lettera dei coltivatori diretti dei consorzi e non credo sia superfluo valutare le loro ragioni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 12,30, riprendono alle ore 13,10.

PRESIDENTE. Innanzi tutto voglio sottolineare che questa procedura non costituisce precedente, in quanto le nostre audizioni vengono decise in anticipo.

CENGARLE. Sarebbe necessaria da parte del Sottosegretario una dichiarazione che chiarisca la posizione del Governo in relazione alle preoccupazioni emerse, visto che siamo in presenza del rischio di far godere alcuni soggetti due volte di questi benefici combattentistici.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JANNELLI, *relatore alla Commissione*. Rifacendomi alla relazione, ribadisco la mia opinione che il disegno di legge al nostro esame debba essere approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere favorevolmente il proprio voto.

BORRUSO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In primo luogo, devo esprimere la mia completa adesione alla richiesta fatta dal senatore Jannelli.

In merito all'emendamento presentato dal senatore Toros, qualora esso dovesse essere proposto anche con riferimento al provvedimento in esame, il Governo ritiene di dover esprimere avviso contrario, perchè esso sarebbe introduttivo di una deroga all'applicazione dei benefici sui trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria dall'ambito rilevantemente ampio, tale cioè da snaturare la portata stessa della norma che è finalizzata, come si è dinanzi detto, a porre chiarezza su di una disciplina, quale quella contenuta nella legge n. 336 del 1970 e successivamente modificazioni, che non si intende modificare ma anzi confermare, chiarendone la *ratio* onde superare le distorsioni e sperequazioni che in sede applicativa ne sono ad oggi conseguite.

Impostato il problema su dette premesse, non deve sfuggire come l'aspetto della duplicazione dei benefici abbia già trovato espressa ed adeguata regolamentazione nei provvedimenti che hanno disciplinato la materia ed a cui il disegno di legge fa rinvio per effetto di specifico richiamo (l'articolo unico del disegno di legge richiama, infatti, le disposizioni della legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni).

Tra dette disposizioni richiamate si evidenzia, in particolare, l'articolo 3 della legge n. 824 del 1971 che, al terzo comma, dispone che «ciascun beneficio può essere, peraltro, goduto una sola volta».

Orbene per tale disposizione si è ormai consolidata una costante linea interpretativa nel senso di ammettere l'applicazione dei benefici non solo sui trattamenti di pensione e di fine rapporto, ma anche in presenza di più trattamenti pensionistici qualora di essi uno si connota per fondamentale e gli altri operino in funzione di integrazione dello stesso, in quanto essi, tutti insieme considerati, concorrono a definire un sostanziale, unitario trattamento di pensione derivante dallo stesso rapporto di lavoro.

Dall'accennata linea interpretativa appare oltre modo opportuno non discostarsi per evitare l'insorgere di nuove situazioni giuridiche in danno della esigenza di uniformità di applicazione dei benefici combattentistici nel comparto del pubblico impiego, a cui proprio si intende dare risposta con il provvedimento in esame.

All'inverso l'emendamento cui si è fatto cenno manterrebbe in piedi le situazioni fin qui determinatesi, con conseguente riduzione degli importi di pensione ovvero perdita delle pensioni stesse, laddove il computo degli anni concessi a titolo di beneficio si appalesa determinante ai fini del requisito minimo di anzianità assicurativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del disegno di legge nel suo articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

È stato presentato un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, da parte dei senatori Toros, Saporito, Cengarle, Bombardieri, Angeloni, Cuminetti. Ne do lettura: «Dopo le parole «lavoratori dipendenti» aggiungere: «fatta eccezione dei casi in cui le predette disposizioni abbiano già trovato applicazione sui trattamenti direttamente corrisposti dai singoli Enti».

TOROS. Non ripeterò le cose dette in questa seduta e nell'altra seduta anche se in maniera informale.

Intendo ringraziare il Presidente e i colleghi per la sospensione che ho chiesto ed ottenuto in quanto le categorie interessate non possono protestare – diciamo così – perchè hanno avuto la possibilità di puntualizzare, anche in questa sede, la loro posizione e ciò è stato opportuno e positivo.

Come ho già detto, sono preoccupato per il tipo di organizzazioni che hanno presentato il problema, perchè non mi riferisco solo all'organizzazione dei consorzi di bonifica, ma anche alle organizzazioni sindacali che rappresentano i contadini e gli agricoltori. Però, tenendo conto – e qua faccio appello al Governo – delle dichiarazioni e delle precisazioni del Governo stesso, secondo le quali in questo modo si paga una volta sola e non più di una volta, devo dire che la nostra preoccupazione riguardava le ingiustizie e le sperequazioni che potevano verificarsi non solo nei confronti dei dipendenti pubblici interessati, ma anche dei dipendenti privati che sono in attesa di avere, anche loro, questi benefici.

Con queste considerazioni, tenendo conto della posizione del Governo, rivolgo una preghiera: il Governo faccia conoscere anche all'INPS, con una direttiva o con una circolare, quello che ha fatto presente in questa Commissione, così che queste organizzazioni sindacali abbiano una situazione di maggiore sicurezza e di certezza di non essere obbligate a pagare per più di una volta.

Con queste considerazioni ringrazio tutti i presenti e dichiaro di ritirare il mio emendamento insieme al voto favorevole del Gruppo democristiano all'approvazione del disegno di legge in esame.

ANTONIAZZI. Se noi avessimo avuto la sensazione che la norma interpretativa avrebbe creato duplicazioni di interventi e, quindi, introduzione di nuove ingiustizie nei trattamenti a favore dei lavoratori, certamente il nostro voto non sarebbe stato favorevole.

Noi siamo convinti – al di là delle questioni finanziarie ed economiche che ha sollevato la rappresentante dei consorzi di bonifica – che non esistono queste duplicazioni di trattamenti, che occorre salvaguardare un diritto riconosciuto a questi lavoratori, che mi auguro diventi estensibile, al più presto, anche agli altri, anche se in forme diverse. Quindi per questi motivi noi esprimiamo il voto favorevole.

Vorrei però approfittare della parola per dire che vogliamo il testo approvato dalla Camera dei deputati per ragioni comprensibili: il 28 aprile è vicino, ma vorrei ricordare, signor Presidente, che il nostro disegno di legge è stato presentato il 9 febbraio, mentre quello della Camera il 17 marzo. Ci troviamo oggi a discutere prima il testo presentato nell'altro ramo del Parlamento che quello presentato al Senato della Repubblica.

Molto probabilmente c'è qualcosa che non va, o nell'assegnazione delle leggi, o nella stessa organizzazione dei nostri lavori parlamentari.

Pongo questo come elemento di riflessione. Non c'è alcun problema di orgoglio di una Camera nei confronti dell'altra, ma non si capisce perchè provvedimenti sui quali c'è l'accordo di tutti, presentati da oltre due mesi, noi riusciamo a discuterli solamente in tempi abbastanza lontani.

Fatta questa brevissima precisazione riconfermo, per tutte le ragioni esposte, il parere favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, vorrei farle osservare, a nome della Presidenza, che i lavori della Commissione sono stati interrotti per un periodo abbastanza consistente dalla necessità di procedere alla discussione ed approvazione del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

La Camera dei deputati ha fatto il *blitz*, approvando il provvedimento al nostro esame prima di entrare essa in sofferenza. Oggi non sarebbe in grado di farlo.

Da parte nostra devo registrare una certa lentezza nell'assegnazione di disegni di legge in sede deliberante, che ha potratto nei tempi l'approvazione del provvedimento presentato al Senato.

Non so se nell'altro ramo del Parlamento siano più permissivi, ma per noi, l'avere un provvedimento in sede deliberante, richiede tempo. Prendiamo quindi atto della sua dichiarazione di voto.

SPANO Ottavio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il disegno di legge n. 628, approvato dalla Camera dei deputati, è stato ripetutamente sollecitato dalle categorie interessate per sanare una situazione insostenibile. Con questo provvedimento – come affermato ed esposto con validissime argomentazioni dal senatore Jannelli – vengono riconosciuti alcuni benefici che ritengo rendano finalmente giustizia a quei lavoratori.

Avendo l'altro ramo del Parlamento approvato lo stesso provvedimento, ritengo opportuno che anche questa Commissione, in sede deliberante, approvi questo provvedimento così come è stato illustrato dal relatore.

Per i motivi che ho brevemente esposti, dichiaro di votare a favore di questo provvedimento, a nome del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 628 nel suo complesso, con l'intesa che in esso si intenderà assorbito il disegno di legge n. 514.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO